



PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Assessorato allo sport, turismo, spettacolo e tempo libero

Regolamento per la disciplina degli interventi contributivi a sostegno del turismo scolastico per la promozione di itinerari turistico-culturali nella provincia

ART. 1 Principi

La Provincia Regionale di Caltanissetta per tramite del proprio Assessorato al Turismo, che nel prosieguo sarà denominata Provincia, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove una serie di interventi contributivi rivolti a sviluppare la conoscenza del territorio provinciale e delle sue ricchezze monumentali, storiche, archeologiche e paesaggistiche. Predetti interventi, prevalentemente indirizzati alle scuole pubbliche di ordine elementare, medio, superiore, Istituti Universitari, si prefiggono, attraverso la erogazione di trasferimenti economici di cui all'apposito stanziamento di bilancio e secondo le presenti norme regolamentari, di raggiungere la più ampia diffusione di un'immagine apprezzabile, sotto il profilo turistico, della provincia nissena.

ART. 2 Specifiche tecniche dell'iniziativa

L'iniziativa di cui al precedente art. 1 è rivolta alle scuole pubbliche ed agli Istituti privati, confessionali e non, senza scopo di lucro, Istituti Universitari, che svolgano gite scolastiche, nel periodo previsto dal vigente ordinamento scolastico, nell'ambito del territorio della provincia di Caltanissetta, individuando il relativo itinerario opportunamente allegato alla domanda di contributo indirizzata alla Provincia, con le modalità ed entro i termini di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento. A sostegno della gita scolastica la Provincia effettuerà un intervento contributivo secondo le specifiche di cui ai successivi artt. 5, 6, 7 e 8.

ART. 3 Soggetti beneficiari

Gli interventi contributivi previsti dal presente regolamento sono concessi ai seguenti Istituti scolastici:
- Scuole Elementari, Medie Inferiori, Medie Superiori statali, regionali, parificate, autorizzate, confessionali e non, senza scopo di lucro, Istituti Universitari.
I predetti Istituti devono avere sede nel territorio nazionale.

ART. 4 Specifiche dei contributi

Gli interventi finanziari previsti sono distinti a seconda del luogo ove ha sede l'Istituto richiedente. A tal fine, gli Istituti di cui al precedente art. 3 sono suddivisi in:

- Istituti aventi sede nel territorio della Provincia nissena o in località di Province limitrofe con distanza fino a 150 Km ;
- Istituti aventi sede nel territorio regionale ad una distanza di oltre 150 km da Caltanissetta.
- Istituti aventi sede nel territorio extra regionale ad una distanza non superiore ai 300 Km. da Caltanissetta
- Istituti aventi sede nel territorio nazionale ad una distanza di oltre 300 km da Caltanissetta.

ART. 5 Modalità di erogazione

Agli Istituti scolastici di cui all'art. 3 che ne facciano richiesta nei modi e nei tempi di seguito illustrati, la Provincia erogherà un intervento contributivo per la organizzazione di gite o viaggi di istruzione nel territorio provinciale secondo i seguenti criteri:

- Per l'organizzazione di gite o viaggi d'istruzione della durata 1 giorno senza pernottamento (con distanza prevista non inferiore a 20km), verranno assegnati contributi per le spese di viaggio nella misura del 50% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 400,00:

il contributo è concesso per il noleggio di pullman e/o per l'acquisto di un biglietto ferroviario cumulativo per gruppi composti da almeno 40 persone.

Per i gruppi di numero inferiore a 40 persone il contributo massimo previsto è di € 250,00.

b) Per l'organizzazione di gite o viaggi d'istruzione (con distanza prevista non inferiore a 150 km) che prevedano il pernottamento a Caltanissetta o in località della provincia con idonea struttura ricettiva, verranno assegnati contributi per le spese di viaggio nella misura del 60% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 800,00:

il contributo è concesso per il noleggio di pullman e/o per l'acquisto di un biglietto ferroviario cumulativo per gruppi composti da almeno 40 persone.

Per i gruppi di numero inferiore a 40 persone il contributo massimo previsto è di € 500,00.

c) Per l'organizzazione di gite o viaggi d'istruzione (da sede extra-regionale con distanza prevista non superiore a 300 km) che prevedano il pernottamento a Caltanissetta o in località della provincia con idonea struttura ricettiva, verranno assegnati contributi per le spese di viaggio nella misura del 60% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 1.200,00:

il contributo è concesso per il noleggio di pullman e/o per l'acquisto di un biglietto ferroviario cumulativo per gruppi composti da almeno 40 persone.

Per i gruppi di numero inferiore a 40 persone il contributo massimo previsto è di € 800,00.

d) Per l'organizzazione di gite o viaggi d'istruzione (con distanza prevista non inferiore a 300 km) che prevedano il pernottamento a Caltanissetta o in località della provincia con idonea struttura ricettiva, verranno assegnati contributi per le spese di viaggio nella misura del 60% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 1.500,00:

il contributo è concesso per il noleggio di pullman e/o per l'acquisto di un biglietto ferroviario cumulativo per gruppi composti da almeno 40 persone.

Per i gruppi di numero inferiore a 40 persone il contributo massimo previsto è di € 1.000,00.

ART. 6

Copertura finanziaria

Le disponibilità finanziarie necessarie per il sostegno degli oneri economici connessi all'offerta dei servizi sono reperite previa istituzione di apposito capitolo di bilancio. Per le richieste regolarmente presentate, i contributi saranno disposti sino a totale esaurimento delle somme disponibili e secondo un "rigoroso ordine cronologico che verrà riscontrato dal numero di protocollo generale di questa Amministrazione". Per l'ultima istanza risultante regolare e per la quale il finanziamento risulti insufficiente, il contributo di cui al precedente art. 5 sarà concesso fino alla concorrenza della somma residua disponibile.

ART. 7

Natura degli interventi

L'intervento finanziario previsto dalla Provincia ha natura contributiva ordinaria. Tutti i contributi concessi ed erogati hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per gli esercizi finanziari successivi. Gli interventi concessi nell'esercizio finanziario corrispondente ad ogni singolo anno solare, devono intendersi riferiti all'attività posta in essere dai soggetti di cui al precitato art. 3 ed effettivamente svolte durante lo stesso anno solare nonché in relazione ai programmi sottoposti alla Provincia.

All'Ente erogatore resta riconosciuta la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 8

Domanda e documentazione

I soggetti previsti dal precedente art. 3 che intendano fare richiesta di contributo, dovranno inoltrare apposita istanza in carta semplice, ai sensi del D.P.R. 672/72 all. B punto 16, indirizzata al Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal soggetto interessato, ai sensi della resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi a qualsiasi titolo da altri Enti Pubblici per la stessa iniziativa;
- 2) Indicazione dei dati fiscali dell'Istituto richiedente, nonché l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del suo legale rappresentante;
- 3) Espresa indicazione delle modalità di liquidazione dell'eventuale contributo concesso.
- 4) Relazione illustrativa sul percorso turistico-didattico prescelto.

ART. 9
Termine ordinatorio per la presentazione delle istanze

Per i fini previsti dal presente regolamento, gli Istituti interessati devono produrre le istanze almeno 30 giorni antecedenti l'effettuazione dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo ai sensi del presente Regolamento.

ART. 10
Pubblicità

In tutte le iniziative contemplate e regolamentate dal presente atto e quindi realizzate con l'intervento finanziario della Provincia Regionale di Caltanissetta, tale partecipazione deve essere, pena la revoca della sovvenzione, opportunamente evidenziata mediante apposito cartello esposto sul mezzo di autotrasporto utilizzato.

ART. 11
Erogazione dei contributi

La Giunta Provinciale, in relazione alle effettive disponibilità di Bilancio, in ossequio ai criteri fissati con il presente Regolamento, previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con propria Deliberazione alla erogazione dei contributi.

ART. 12
Cause di esclusione

Sono esclusi dalla concessione dei contributi ordinari tutti gli Istituti che abbiano prodotto istanza in difformità alle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 2, 3, 10, 11.
Sono da intendersi esclusi dall'attività contributiva tutti gli Istituti che non abbiano reso il conto di precedenti contributi da parte della Provincia per le stesse finalità nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 13
Liquidazione degli interventi finanziari

La liquidazione degli interventi finanziari in favore degli Istituti di cui al precedente art. 3, ammessi a contributo, avverrà previo atto di Liquidazione e successiva emissione di apposito mandato di pagamento previa produzione della seguente documentazione:

- 1) Rendiconto analitico del contributo con allegazione dell'elenco, in carta semplice, delle fatture trasmesse;
- 2) Fatture quietanzate con timbro e firma in copia conforme all'originale, con indicazione del numero dei pullman impiegati - oppure biglietto ferroviario cumulativo in copia conforme all'originale.
Documentazione in copia che attesti il pernottamento in alberghi o il vitto in ristoranti della provincia; da tali atti dovrà risultare il numero delle persone partecipanti e i giorni di effettiva permanenza.

Le scuole sono tenute ad anticipare l'intera spesa.

Le fatture dovranno essere regolarizzate fiscalmente, dovranno contenere l'esplicito riferimento alla iniziativa finanziata dalla Provincia e riportare il prezzo totale. Dalle stesse dovrà chiaramente evincersi il numero di Partita I.V.A. o del Codice Fiscale di chi rilascia la fattura.

Resta salva la facoltà della Provincia di avvalersi di ogni strumento, ivi compresa l'adozione delle vie legali, per il recupero di tutte le somme indebitamente percepite e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente Provincia e le norme di Legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento.